

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2020-2021.**

L'anno duemiladiciotto, addì **UNDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BREUSA DANILO STEFANO	Sindaco	SÌ
2. PASTRE ELVIO	Assessore	SÌ
3. BOUNOUS MAURA ENRICA	Assessore	SÌ
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **CARPINELLI d.ssa Pia**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2020-2021."

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n.78 del 28.11.2017, veniva approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 e conseguentemente rimodulata la dotazione organica dell'ente;

Considerato che gli Enti locali, devono adempiere all'obbligo di adeguamento dei piani dei fabbisogni del personale per gli anni 2019-2021, secondo quanto dall'art. 4 comma 2 e comma 3 del D. Lgs. 75/2017, ovvero: "2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente";

CONSIDERATO che il Comune di POMARETTO, attualmente dispone di n.05 unità di personale e che a fine 2018, resteranno tali in quanto non si libereranno posti per pensionamento, dimissioni o mobilità;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2019 e successivi, è possibile coprire il 100% della spesa del personale cessato, garantendo la neutralità finanziaria dell'eventuale rimodulazione del fabbisogno;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021;

Dato atto che, "la dotazione organica non è più un elenco di unità di personale suddiviso per categorie di inquadramento e profili, ma "un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile" e per gli enti locali "l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente";

Visto il parere 111/2018/PAR, espresso dalla Sezione della Corte dei Conti Sezione Regionale della Puglia, in ordine al quesito posto dal Sindaco di un Comune, di cui qui si riporta uno stralcio significativo: " Con riferimento al primo quesito, ossia *se il tetto di spesa potenziale degli enti locali soggetti al patto di stabilità si identifichi con la spesa media del personale nel triennio 2011-2013*, le linee di indirizzo introdotte dal DM 08/05/2018, all'art. 2, comma 2.1 prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, affermano che "la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di

spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente". Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

La questione posta dal Sindaco di Statte trova risposta chiara ed esplicita nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG (richiamata dalla n. 27/SEZAUT/2015/QMIG) che ha enunciato il seguente principio di diritto: "A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento".

Secondo tale orientamento, "il comma 557-*quater* ancora quindi la riduzione della spesa del personale ad un parametro temporale fisso e immutabile, individuato nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art.3, comma 5-*bis*, del d.l. n.90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico-assunzionale e di spesa- più restrittivo" (deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG).

Si richiama, infine, l'orientamento espresso dalle sezioni riunite della Corte dei conti per il quale per verificare il limite della spesa di personale è necessario fare riferimento al dato degli impegni (Sezioni riunite, deliberazione n.27/CONTR/2011)";

Richiamato l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Rilevato che:

- la spesa prevista, relativa al piano assunzioni del triennio 2019-2020-2021 nell'allegato Programma del fabbisogno di personale è interamente coperta negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente;

-l'ente, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies* del D.L. 113/2016, convertito in legge il 7/8/2016, n. 160, appovererà nei termini il bilancio di previsione 2019-2021;

- viene rispettato il limite di spesa del personale derivante dalla media del triennio 2011-2012-2013;

- ai sensi dell'art. 13 della l. 183/2011 che ha modificato l'art. 33 D. Lgs. 165/2001, nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e in eccedenza, e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare le procedure per la dichiarazione di esubero;

- con propria deliberazione n.17 del 21.03.2017, l'ente ha approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2017 – 2019, di cui all'art. 48, del D. Lgs. n.198/2006;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 16.01.2018 è stato approvato il Piano delle Risorse ed Obiettivi per il triennio 2018 - 2020, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- l'ente ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;

Vista la normativa vigente in materia ed in particolare:

- l'art. 91, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto inoltre che, del presente atto, pur non essendo previste forme di relazione sindacale da parte del vigente CCNL di comparto, verrà data informazione preventiva alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21/5/2018;

Visto il parere del Revisore dei Conti, in data 10.12.2018;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 come segue:

ANNO 2019

Nessuna indicazione in ordine a eventuali cessazioni dal servizio da parte del personale

ANNO 2020

Nessuna indicazione in ordine a eventuali cessazioni dal servizio da parte del personale

ANNO 2020

Nessuna indicazione in ordine a eventuali cessazioni dal servizio da parte del personale

3) Di dare atto che:

- la spesa prevista, relativa al piano assunzioni del triennio 2019/2021 nel Programma del fabbisogno di personale è interamente coperta negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente;

- viene rispettato il limite di spesa del personale derivante dalla media del triennio 2011-2012-2013, come meglio sopra specificato;

- ai sensi dell'art. 13 della l. 183/2011 che ha modificato l'art. 33 D. lgs. 165/2001, nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e in eccedenza, e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare le procedure per la dichiarazione di esubero;

- con propria deliberazione n.17 del 21.03.2017, l'ente ha approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2017-2019, di cui all'art. 48, del D. Lgs. n.198/2006;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 16.01.2018 è stato approvato il Piano delle Risorse ed Obiettivi per il triennio 2018 - 2020, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - l'ente ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;
- 4) Di dare atto che del contenuto del presente provvedimento, pur non essendo previste forme di relazione sindacale da parte del vigente CCNL di comparto, verrà data informazione preventiva alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21/5/2018;
 - 5) Di dare atto, inoltre, che il Revisore dei Conti ha espresso il previsto parere con verbale del 10/12/2018;
 - 6) Di trasmettere entro trenta giorni dall'approvazione, copia del presente atto al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5 del D. Lgs. 165/2001;
 - 7) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia
